

D.L. 73 – 25/05/2021 «Sostegni-bis»

Il quadro finale dei contributi a fondo perduto

CFP Sostegni-bis «automatico»

- Commi 1-4 dell'articolo 1
- Riconoscimento in automatico, con le medesime modalità indicate nell'istanza originaria, di una somma pari a quella riconosciuta a seguito di istanza ex art. 1 D.L. 41/2021 (decreto Sostegni).

CFP Sostegni-bis «Aprile/Marzo»

- Commi 5-15 articolo 1
- Calo di fatturato medio mensile di almeno il 30%, calcolato confrontando il periodo 01/04/2020 – 31/03/2021 con il periodo 01/04/2019 – 31/03/2020
 - Già beneficiari CFP Sostegni --> Riconosciuta solo la maggior somma
 - Previste percentuali diverse per i già beneficiari e i soggetti che non hanno avuto accesso al CFP Sostegni

CFP «reddituale»

- Commi 16 e seguenti articolo 1
- Contributo a favore dei soggetti che siano incorsi in un **peggioramento del risultato economico** d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019
- Misura del calo richiesto e ammontare del contributo definiti con **successivo decreto MEF**.
- **Dedotti tutti i CFP ottenuti in precedenza**
- **Trasmissione telematica Redditi entro il 10 settembre 2021**

CFP «ricavi/compensi > 10 milioni»

- Comma 30 articolo 1
- Contributo a fondo perduto a favore dei contribuenti aventi ricavi di cui all'articolo 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR, o compensi ex art. 54 comma 1 TUIR, **superiori a 10 milioni di euro e entro 15 milioni di euro**
- A fronte di un calo di fatturato di almeno il 30% nel confronto tra anno 2019 e anno 2020, oppure un calo di fatturato di almeno il 30% nel confronto tra il periodo 01/04/2019 – 31/03/2020 e il periodo 01/04/2020 – 31/03/2021.
- Solo se residuano somme stanziare per le misure precedenti
- Modalità attuative demandate a successivo decreto MEF.

ISA

Soggetti obbligati e soggetti esclusi

ISA

Per gli indici sintetici di affidabilità i contribuenti sono distinti tra:

- Soggetti obbligati alla compilazione;
- Soggetti esonerati alla compilazione.

Soggetti obbligati



Sono obbligati alla predisposizione degli Isa gli esercenti attività impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come «attività prevalente», una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una «causa di esclusione».

Soggetti esonerati

Sono esonerati i contribuenti che presentano le seguenti cause di esclusione (da indicare anche nel quadro dichiarazione di riferimento – Quadro RE, RF e RG):

- a.** Inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta (cod. 1);
- b.** Cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta (cod. 2);
- c.** Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54, comma 1 TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA, quindi €5.164.569 (cod. 3);

Soggetti esonerati

- d. Condizioni di non normale svolgimento dell'attività (cod. 4) , come a esempio:
- Il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
 - Il periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale;
 - Il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
 - Il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l'unica azienda.

Soggetti esonerati

- ❖ Il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura;
- ❖ La modifica in corso d'anno dell'attività esercitata, salvo il caso in cui le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso Icsa;
- ❖ Per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari;
- ❖ Nel caso di eventi sismici, se vi sono danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso o vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino, ecc..

Cessazione dell'attività prevalente

Il contribuente che cessa l'attività prevalente proseguendo quella secondaria, non è **soggetto all'applicazione degli ISA** e di conseguenza nemmeno alla compilazione del modello. Infatti, tale situazione si configura come un periodo di non normale svolgimento dell'attività, che nel Mod. REDDITI è individuata con il codice 4. Con riferimento a tale fattispecie in vigore degli Isa si ritengono comunque applicabili i chiarimenti sul punto forniti dall'Agenzia delle entrate nella Circolare 19 settembre 2013, n. 30 con riferimento ai precedenti SDS.

Modifica dell'attività in corso d'anno a seguito di inizio di nuova attività

Il contribuente che modifica l'attività esercitata per effetto dell'inizio di una nuova attività, non può invocare la causa di esclusione relativa all'inizio attività, in quanto tale causa è relativa all'impresa nel suo complesso. Come precisato dalla circolare n. 8/2012 (sds), la modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata si configura come una causa di esclusione riconducibile a quella prevista per i contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività. Di conseguenza, si può ritenere applicabile la causa di esclusione relativa ad un periodo di non normale svolgimento dell'attività, che nel mod. REDDITI è individuata con il **codice 4**.

Soggetti esonerati

- e. Applicazione del regime forfettario agevolato, ex art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari (cod. 5);
- f. Esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'Isa relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico Isa, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (cod. 7);

Tali contribuenti sono tenuti a compilare il prospetto multiattività

Soggetti esonerati

- a. Categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'Isa e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello Isa approvato per l'attività esercitata (cod. 6);
- b. Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80 D.lgs. n.117/2017 (cod. 8);
- c. Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario ai sensi dell'art. 86 D.lgs. n.117/2017 (cod. 9);
- d. Imprese sociali di cui al D.lgs. n. 117/2017 (cod. 10);
- e. Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi (cod. 11).

Soggetti esonerati

- l.** Soggetti che esercitano, in ogni forma i società cooperativa le attività di «Trasporto con taxi» – codice attività 49.32.10 e di «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente» – codice attività 49.32.20, di cui all’Isa BG72U (cod. 12);
- m.** Le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’Isa BG77U (cod. 13);
- n.** I soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis D.P.R. n. 633/1972 (cod. 14);

Cause di esclusione – Novità 2021

Tra le «ISA: CAUSE DI ESCLUSIONE» sono stati inseriti i seguenti nuovi codici:

- ❖ «15» Diminuzione dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c) d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir, di almeno 33% nel periodo di imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente

(in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);

- ❖ «16» soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019

(in tal caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA)

Cause di esclusione – Novità 2021

Tra le «ISA: CAUSE DI ESCLUSIONE» sono stati inseriti i seguenti nuovi codici:

- ❖ «17» Soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportato nella TABELLA 2 – Elenco dei codici attività esclusi per il periodo di imposta 2020 allegata alle «Istruzioni parte generale ISA»

(in tal caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA)

Cause di esclusione – Novità 2021

ISA
2021

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Istruzioni Parte generale



TABELLA 2 – ELENCO DEI CODICI ATTIVITÀ ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2020

Codice ATECO	Dizione codice ATECO
01.49.20	- Allevamento di animali da pelliccia
01.49.40	- Bachicoltura
02.30.00	- Raccolta di prodotti selvatici non legnosi
10.42.00	- Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.62.00	- Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.82.00	- Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.01	- Lavorazione del caffè
10.89.01	- Produzione di estratti e succhi di carne
11.03.00	- Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
13.99.20	- Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
14.11.00	- Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.13.20	- Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.20.00	- Confezione di articoli in pelliccia
14.39.00	- Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
15.11.00	- Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
15.12.09	- Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10	- Fabbricazione di calzature
15.20.20	- Fabbricazione di parti in cuoio per calzature

Regime premiale

Regime premiale



Il contribuente compilando il modello ISA afferente alla propria attività, potrà immediatamente verificare il proprio grado d affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (il 10 rappresenta il livello di massima affidabilità).

Regime premiale > 450

In base al livello di affidabilità raggiunto, sono riconosciuti i seguenti benefici:

PUNTEGGI ISA E BENEFICI	
PUNTEGGIO	BENEFICIO
<p>8 8,5</p> <p>I benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2019 e 2020.</p>	<p><u>Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • di crediti per un importo non superiore a euro 50.000 annui relativamente all'Iva; • per un importo non superiore a euro 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap

Regime premiale > 450

In base al livello di affidabilità raggiunto, sono riconosciuti i seguenti benefici:

PUNTEGGI ISA E BENEFICI	
PUNTEGGIO	BENEFICIO
<p>8 8,5</p> <p>I benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2019 e 2020.</p>	<p><u>Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a euro 50.000 annui</u></p>

Regime premiale > 450

In base al livello di affidabilità raggiunto, sono riconosciuti i seguenti benefici:

PUNTEGGI ISA E BENEFICI	
PUNTEGGIO	BENEFICIO
<p style="text-align: center;">9</p> <p>Il beneficio è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2020; • ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2019 e 2020. 	<p><u>Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative</u> ex articolo 30 legge 724/1994, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36 <i>decies</i> articolo 2 DI 138/2011, conv. Con modificazioni legge 148/2011.</p>

Regime premiale

In base al livello di affidabilità raggiunto, sono riconosciuti i seguenti benefici:

PUNTEGGI ISA E BENEFICI	
PUNTEGGIO	BENEFICIO
<p>8,5 9</p> <p>Nel caso di contribuenti che calcolano il livello di affidabilità come media semplice dei livelli ottenuti a seguito dell'applicazione dell'ISA per i periodi di imposta 2019 e 2020</p>	<p><u>Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ex articolo 39 comma 1 lettera d), secondo periodo Dpr 600/1973, e articolo 54 comma 2 secondo periodo Dpr 633/1972</u></p>

Regime premiale

In base al livello di affidabilità raggiunto, sono riconosciuti i seguenti benefici:

PUNTEGGI ISA E BENEFICI	
PUNTEGGIO	BENEFICIO
8	<p><u>Anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento</u> previsti dall'articolo 43, comma 1, Dpr 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, Dpr 633/1972 Dpr 633/1972.</p>

Regime premiale

In base al livello di affidabilità raggiunto, sono riconosciuti i seguenti benefici:

PUNTEGGI ISA E BENEFICI	
PUNTEGGIO	BENEFICIO
<p>9</p> <p>Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2019 e 2020</p>	<p><u>Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo</u> ex articolo 38 Dpr 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato</p>

Regime premiale

Nella particolare ipotesi in cui il contribuente consegua, con riferimento ad un periodo di imposta, sia redditi di impresa, sia redditi di lavoro autonomo, può accedere ai benefici se:

- ❖ applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, laddove previsti;
- ❖ il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali indici è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

Regime premiale

Infine, si fa presente che nella determinazione di specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, l'agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza tengono conto del livello di affidabilità fiscale minore o uguale a 6.

Verificato il proprio grado di affidabilità, il contribuente può decidere di indicare in dichiarazione nel quadro relativo all'attività (quadro RF, RG o RE e nel modello Irap) e nel quadro RQ (ai fini Iva) ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, al fine di migliorare il proprio «rating».

La dichiarazione di tali maggiori importi non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con

le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.

Va specificato che con gli Isa, a differenza degli studi di settore, l'adeguamento è gestito dal contribuente, potendo costui scegliere a quale livello adeguarsi.

Regime premiale



La risoluzione 48/E/2019 istituisce il codice tributo «6494 - Isa - indici sintetici di affidabilità fiscale integrazione Iva» per il versamento integrativo dell'imposta a seguito di adeguamento del volume d'affari.

Conservazione e-fatture 2019 in automatico
Previa nuova adesione al servizio ADE

Verifica decorrenza accordo

Fatturazione elettronica e Conservazione

per conto di [redacted]
Esci

Cambia utenza di lavoro
Notifiche

Home fatturazione
Generazione
Trasmissione
Conservazione

[Info&assistenza](#)

Conservazione

Invia in conservazione le tue fatture, richiedine l'esibizione o monitora lo stato delle tue richieste.

i È possibile sottoscrivere un nuovo accordo di servizio per la conservazione che dà la possibilità di indicare una data, antecedente alla data di sottoscrizione dello stesso, a partire dalla quale le fatture elettroniche emesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio, saranno portate in conservazione. Pertanto, con il nuovo accordo verranno conservate automaticamente sia le fatture emesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio a partire dalla nuova data di adesione, sia quelle emesse e ricevute tramite il SdI nel periodo che va dalla data retroattiva indicata alla nuova data di adesione. Se si intende sfruttare questa possibilità, è necessario revocare l'Accordo di Adesione in essere e procedere alla sottoscrizione del nuovo [Accordo di Adesione \(Pdf\)](#).

<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; border-bottom: 1px solid #ccc;">Nuovo invio in conservazione</div> <p>Fai una nuova richiesta di conservazione</p>	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; border-bottom: 1px solid #ccc;">Nuova richiesta di esibizione</div> <p>Fai una nuova richiesta di esibizione</p>	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; border-bottom: 1px solid #ccc;">Monitoraggio delle richieste</div> <p>Monitora lo stato delle tue richieste</p>	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; border-bottom: 1px solid #ccc;">Gestione dell'accordo di servizio</div> <p>Adesione al servizio di conservazione: Attivo</p> <div style="background-color: #ccc; height: 20px; width: 100%; margin: 5px 0;"></div> <p>Verifica o modifica lo stato dell'accordo</p>
--	--	---	---

Revoca accordo

Gestione dell'accordo di servizio

i È possibile sottoscrivere un nuovo accordo di servizio per la conservazione che dà la possibilità di indicare una data, antecedente alla data di sottoscrizione dello stesso, a partire dalla quale le fatture elettroniche emesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio, saranno portate in conservazione. Pertanto, con il nuovo accordo verranno conservate automaticamente sia le fatture emesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio a partire dalla nuova data di adesione, sia quelle emesse e ricevute tramite il Sdi nel periodo che va dalla data retroattiva indicata alla nuova data di adesione. Se si intende sfruttare questa possibilità, è necessario revocare l'Accordo di Adesione in essere e procedere alla sottoscrizione del nuovo [Accordo di Adesione \(Pdf\)](#).

Adesione al nuovo servizio di conservazione: Attiva

Il Codice Fiscale [REDACTED] ha aderito al servizio di conservazione il 13/02/2019 alle ore 09:07

Codice Fiscale: [REDACTED]

Partita IVA: IT [REDACTED]

Denominazione: [REDACTED]

Indirizzo: [REDACTED]

Revoca

Nuovo accordo con decorrenza

Le regole e le modalità di adesione sono riportate nel [Manuale di conservazione \(Pdf\)](#)

Con l'adesione al presente accordo è possibile portare in conservazione fatture elettroniche già transitate per SdI in data antecedente alla data di sottoscrizione. Se si intende utilizzare questa nuova funzionalità, selezionare la spunta sotto riportata per indicare a sistema la data a partire dalla quale le fatture elettroniche transitate da SdI fino al giorno dell'adesione, verranno conservate automaticamente. Rimane valido il fatto che, pur non indicando una data retroattiva, tutte le fatture inviate a SdI a partire dal giorno successivo alla data di adesione verranno conservate in automatico così come già possibile in precedenza. La data antecedente per il recupero di fatture già transitate per SdI non può essere inferiore al primo gennaio del secondo anno precedente a quello dell'adesione all'accordo di servizio.

Voglio aderire al servizio di conservazione indicando una data a partire dalla quale portare in conservazione le fatture già transitate per SdI

Data di recupero retroattivo per le fatture già trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI):



- Confermo di aver preso visione dell'[Accordo di servizio \(Pdf\)](#) e del [Manuale del servizio di Conservazione \(Pdf\)](#) e di accettare i termini e le condizioni in essi contenuti
- Dichiaro di approvare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le disposizioni contenute nell'Accordo di servizio, negli articoli di seguito riportati: art. 1 - Premesse ed Oggetto, art. 2 - Condizioni generali; art. 3 - Funzioni e competenze del processo di conservazione delegate all'Agenzia; art. 4 - Decorrenza; art. 5 - Durata e modalità della conservazione; art. 6 - Modalità e tempi di erogazione del servizio per le fatture inviate in conservazione dal Contribuente in modalità puntuale; art. 7 - Modalità e tempi di erogazione del servizio per le fatture trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio; art. 8 - Responsabile del trattamento dei dati personali; art. 10 - Recesso del Contribuente; art. 11 - Risoluzione art. 12 - Divieto di cessione; art. 14 - Approvazione specifica

Aderisci al servizio di conservazione

Anno bianco contributivo

Differimento AF/CF Rata 1 2021

INPS - Messaggio n° 1911 del 13-05-2021

«A seguito di espresso nullaosta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in attesa della pubblicazione del decreto interministeriale, vista l'imminente scadenza, fissata al 17 maggio 2021, del pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l'emissione 2021, dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali dell'INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali - si comunica il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021 avente scadenza originaria il 17 maggio 2021»

Differimento AF/CF Rata 1 2021

DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 - Art. 47

Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti
iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli
esercenti attività commerciali

Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Anno bianco contributivo
Bozza decreto attuativo

VISTO l'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, istituisce un Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019;

La previsione in manovra finanziaria

- Articolo 1 commi da 20 a 22 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
- Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza Covid-19
- A favore di:
 - Lavoratori autonomi;
 - Professionisti.
- Esonero **parziale** dal pagamento dei contributi previdenziali 2021

La previsione in manovra finanziaria

CONDIZIONI

- Reddito *complessivo* non superiore a 50.000 euro nel periodo d'imposta 2019
- Riduzione del fatturato e/o corrispettivi nel 2020 di almeno il 33% rispetto al 2019
- Restano comunque sempre dovuti i versamenti relativi ai premi INAIL.

Decreto attuativo

- È necessario che vengano emanati uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
- In manovra... *"da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"*
- Al fine di definire i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero (la misura prevedere precisi tetti di spesa)

Decreto attuativo

AD OGGI IL DECRETO E' ANCORA IN BOZZA

Quando sarà ufficializzato

sarà disponibile in www.lavoro.gov.it, sezione pubblicità legale

Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, nel corso del question time alla Camera del 21 aprile 2021, aveva annunciato l'avvio dei lavori: il decreto è stato firmato, ma prima dell'ufficializzazione è necessario un ultimo passaggio all'INPS.

Cosa prevede la bozza di decreto

- Procedure diverse, a seconda della tipologia previdenziale del soggetto interessato dall'esonero:
 - iscritti Ago,
 - iscritti Gestione Separata,
 - soci lavoratori di società,
 - professionisti iscritti a cassa di previdenza (che lavorano in autonomia o in qualità di soci di studi associati)

Caratteristiche dell'esonero dal versamento contributivo

L'esonero è parziale:

- Limitato ai contributi previdenziali complessivamente dovuti per il 2021
- Esclusi gli eventuali contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
- Esclusi dall'agevolazione i versamenti INAIL
- Escluso per i professionisti iscritti a cassa di previdenza, il contributo integrativo.

Caratteristiche dell'esonero dal versamento contributivo

L'agevolazione potrà essere conseguita
nella misura massima di 3.000 euro

Occorrerà confrontarsi con le somme complessivamente stanziare: laddove queste si rivelassero insufficienti, si andrà a **riparto**, e di conseguenza il reale beneficio potrebbe essere inferiore.

Necessario presentare istanza

- Per accedere al beneficio è prevista la presentazione di una domanda
- **SCADENZA 31 luglio per gli iscritti INPS**
- **SCADENZA 31 ottobre per gli iscritti a cassa di previdenza**

L'esonero deve essere richiesto ad un solo ente previdenziale
e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

Le nuove condizioni richieste

La bozza del decreto attuativo
introduce

CONDIZIONI DIVERSE

TALORA PIÙ STRINGENTI

per l'accesso all'agevolazione

Le nuove condizioni richieste

Calo del fatturato e corrispettivi del 2020
non inferiore al 33% rispetto al 2019

Previsione già contenuta in L. 178/2020

Le nuove condizioni richieste

Reddito complessivo *di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione* non superiore a 50.000 euro nel 2019

La previsione contenuta in L. 178/2020 prevedeva reddito complessivo

Le nuove condizioni richieste

Le condizioni di calo di fatturato del 33% e del tetto reddituale
2019
non sono applicabili ai soggetti
che hanno avviato l'attività nel corso del 2020.

Le nuove condizioni richieste

TETTO REDDITUALE 50mila euro riferimento 2019

- I professionisti fanno riferimento al reddito determinato per cassa
- Gli iscritti Ago e Gestione Separata dovranno guardare al reddito imponibile dichiarato nel quadro RR del modello Redditi

Le nuove condizioni richieste

- Non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
- Non essere titolari di pensione diretta, con l'unica eccezione prevista della pensione di invalidità;

Essere in regola con la contribuzione pregressa

Artigiani / commercianti

- Il beneficio sarà parametrato ai mesi di attività del lavoratore (anche soci e coadiuvanti)
- Sarà riconosciuto sulle rate di contributi fissi di competenza 2021 in scadenza entro il 31 dicembre 2021.
- L'accredito della contribuzione oggetto di esonero (che richiederà un'apposita indicazione nel quadro RR) avverrà solo nel momento in cui sarà stata integralmente pagata la quota parte di contributi non coperti dal beneficio.

Considerazioni sui SOCI

- I soci rientrano nella previsione della disposizione (per come ora abbozzata)
- Calo fatturato - verificato in capo alla società in forza della quale il lavoratore è iscritto alla gestione (attività prevalente esercitata)
- Requisito reddituale: occorre fare capo al valore del reddito imponibile indicato nel quadro RR relativo all'anno 2019.
- *Il titolare di più partecipazioni dovrà comunque verificare la soglia dei 50mila euro considerando tutte le posizioni, così come esposto in dichiarazione dei redditi, o solo quella emergente dalla posizione prevalente dalla quale consegue obbligo di iscrizione??*

INPS gestione separata

- Gli iscritti Gestione separata scomputano il beneficio dagli ammontari calcolati sul reddito prodotto e dovuti a titolo di acconti 2021 in scadenza entro il 31 dicembre 2021.
- L'eventuale contribuzione oggetto di esonero già versata potrà essere chiesta in compensazione o rimborso, con separata domanda da presentarsi entro il 30 novembre 2021.

INPS gestione separata

Gli iscritti Gestione separata in sede di domanda devono dichiarare:

- Il reddito conseguito negli anni 2019 e 2020
- Di dover versare contribuzione per l'anno di imposta 2021, quantificandola!

Gestione AGO coltivatori diretti, coloni e mezzadri

- Verifica soglia reddituale: reddito generato dall'attività per la quale scatta l'obbligo contributivo
- Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali in forma di ditta individuale e società semplice che non eccedono i limiti di cui all'articolo 32 del TUIR: redditi agrari dei terreni (anche se non concorrono alla formazione della base imponibile)
- Attività che eccedono i limiti dell'articolo 32 e attività agricole connesse:
 - Quadro RD,
 - Quadri RF o RG in caso di opzione per i regimi ordinari.
 - Quadro RH in caso di partecipazioni in società di persone o di capitali che abbiano optato per il regime di trasparenza
 - Soci di società di capitali: redditi d'impresa corrispondenti alla quota di partecipazione agli utili anche se non distribuiti.

ISCRITTI INPS – Domanda entro il 31 luglio 2021

- Ai fini del riconoscimento del beneficio gli interessati iscritti Ago e Gestione Separata dovranno presentare un'apposita domanda all'INPS entro il 31 luglio 2021.
 - Autocertificazione del rispetto delle condizioni richieste
 - Dichiarazione di non aver superato il tetto massimo di aiuti ottenibili, nel rispetto delle indicazioni della Comunicazione UE del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato Covid-19
- Gli iscritti alla Gestione separata dovranno inoltre dichiarare in sede di istanza il reddito conseguito nel 2019 e nel 2021, nonché di essere tenuti a versare contribuzione per il 2021, quantificandola.

L'esonero richiede accoglimento domanda

Con successivi provvedimenti saranno individuate le modalità materiali di effettuazione della comunicazione di richiesta di esonero, nonché le modalità tramite le quali gli enti coinvolti incroceranno i dati a loro disposizione al fine di verificare se la richiesta debba essere accolta o meno.

L'esonero è subordinato all'accoglimento della domande

Verifiche successive: nel caso di esito negativo, il beneficiario dovrà riversare i contributi, maggiorati di sanzioni.

Tetto beneficio

- Massimo 3.000 euro di esonero
- Dopo aver raccolto tutte le domande sarà effettuata la verifica di capienza delle somme stanziare; in caso di superamento del tetto di spesa, l'INPS ridurrà in maniera proporzionale la somma spettante ai beneficiari, che saranno chiamati in questo caso ad integrare il versamento (senza sanzioni).

Professionisti iscritti a cassa di previdenza

- b) professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di competenza 2021 da versare con rate o acconti in scadenza nel medesimo anno;

... E SE IL VERSAMENTO SCADE L'ANNO SUCCESSIVO??

Professionisti iscritti a cassa domanda entro il 31 ottobre 2021

- Domanda alla propria cassa di appartenenza entro il 31 ottobre 2021
- Autocertificazione delle condizioni di accesso
- Allegata copia del documento di identità e del codice fiscale.

Dopo la raccolta di tutte le domande, verrà quantificato l'esborso e con successivo decreto saranno definiti i criteri e le modalità alle quali le casse dovranno attenersi al fine di riconoscere proporzionalmente il beneficio agli iscritti aventi diritto, con un massimo di 3.000 euro, passibile di riduzione in caso di fondi insufficienti.

Necessaria autorizzazione UE!

- Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia" nell'ambito dell'emergenza Covid e quindi, in osservanza del quadro, in realtà l'intero impianto del beneficio è subordinato ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea **all'autorizzazione della Commissione stessa.**